

Anticipazione 2022	
Base normativa	Articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019 e successive modificazioni e integrazioni
Regime di aiuto	Anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato nell'ambito del <i>de minimis</i> di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013 <u>o, nel caso di proroga oltre il 30 giugno 2022 delle misure previste nell'ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»</u>, mediante sovvenzione che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19
Calcolo dell'aiuto (interesse)	La sovvenzione è calcolata sulla base del tasso di interesse definito in osservanza della Comunicazione della Commissione (2008/C14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione
Periodo di calcolo dell'interesse	L'aiuto è riferito alla sola quota interessi per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo
Beneficiari dell'anticipazione	Beneficiano dell'anticipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: - sono agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013; - conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2022 inserite nel proprio fascicolo aziendale; - hanno presentato una domanda unica nel 2022 per il regime di base di cui al titolo III del Reg. (UE) n. 1307/2013.
Soggetti esclusi dall'anticipazione	Sono esclusi dall'anticipazione coloro che si trovano in almeno una delle seguenti situazioni: - soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo Pagatore; - soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore; - soggetti che già beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con gli istituti bancari;

	- i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedenti, non perfezionati al momento della concessione del finanziamento; - soggetti per i quali l'importo dell'aiuto da erogare non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato; - i soggetti per i quali l'importo da erogare sia inferiore o uguale a 900 euro; Inoltre: - ai sensi del <i>de minimis</i> di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013, devono essere rispettate le condizioni di cui all'art. 1 "Campo d'applicazione" del medesimo regolamento; - ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» sono escluse le aziende in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economica nell'attuale emergenza del COVID 19"
Base di calcolo dell'anticipazione	70% degli importi risultati ammissibili all'aiuto nell'ambito dei regimi di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per i quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data del 31 luglio 2022: titoli e greening
Esclusioni dalla base di calcolo dell'anticipazione	Dalla base di calcolo dell'anticipazione sono esclusi: - gli importi relativi al regime del pagamento per i giovani agricoltori e alle misure del sostegno accoppiato; - le superfici dichiarate in domanda unica con attività di pascolamento per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'aiuto non è possibile effettuare gli specifici controlli.
Importo minimo dell'anticipazione	L'anticipazione non è concessa qualora l'importo da erogare sia inferiore o uguale a 900 euro
Modalità di compensazione dell'anticipazione	La compensazione dell'anticipazione effettuata è operata a partire dal 16 ottobre 2022, mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2022
Presentazione della domanda di anticipazione	La domanda di anticipazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della domanda unica, con le modalità stabilite dall'Organismo pagatore competente
Verifica Registro Nazionale degli Aiuti di Stato	Le verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 sono effettuati alla data di concessione dell'erogazione dell'anticipazione
Verifica DURC	Si procede alla compensazione dei debiti INPS
Verifica BDNA	La soglia di riferimento per l'acquisizione dell'informativa è quella fissata a 25.000 euro. Si applica quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 per i casi di urgenza, essendo riconducibili a tale fattispecie

	le condizioni straordinarie ed eccezionali in atto causate dalla pandemia COVID-19 che giustificano l'erogazione immediata dell'anticipazione.
--	--